

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1521/2019 dell' 08/10/2019

OGGETTO: Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di sala, guardaroba, biglietteria del Teatro dell'Aquila e per l'affidamento in concessione della gestione del servizio bar del "Caffè del Teatro dell'Aquila". Codice C.I.G. 7887346BD0, Codice C.I.G. derivato 80148932F0.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno otto (08) del mese di ottobre (10) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona Dott. Saturnino Di Ruscio, nato a Fermo (FM) il 03/02/1959, Dirigente del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune, giusta Decreti del Sindaco n.45 del 01/12/2015 e n. 36 del 30/11/2018, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **"OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Società Cooperativa per azioni"** con sede ad Urbino (PS) in Via F. Paciotti n. 3, cap. 61029, Codice Fiscale e Partita IVA 02036180426,

nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.

Fabio Alessandrelli, nato il 20 Marzo 1967 ad Ancona (AN), munito di firma digitale, domiciliato presso la Cooperativa, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Appaltatore", come da visura della Camera di Commercio delle Marche del 27/08/2019.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune di Fermo in data 12 Marzo 2019 n. 96, R.G. 458 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali, Contratti - S.U.A., Risorse Umane della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 4 Luglio 2019 n. 272, R.G. 558, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Cooperativa **“OPERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Società Cooperativa per Azioni”** di Urbino (PS), per la durata di anni tre (3), con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara:

- OFFERTA ECONOMICA:

- **costo orario offerto** per singola unità operatore di sala: **€ 15,90**;

- **costo delle utenze netto** dei circuiti informatici del servizio biglietteria: **€ 200,00 annuo**;

- **canone annuo netto di concessione** per il Caffè dell'Aquila: **€2.500,00** (offerta al rialzo);

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 2.400,00**;

- stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 – comma 10 – del Codice: **€ 0,50** per unità di personale;

- stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del Codice: **€ 14,80** unitari;

OFFERTA TECNICA: **Progetto tecnico** così articolato:

A.1 Progetto di valorizzazione del servizio di sala in relazione all'immagine culturale del Teatro dell'Aquila con servizi innovativi di gestione dell'accoglienza e gestione del pubblico. Esperienza nella

gestione dei servizi di sala e guardaroba di teatri, in particolare storici;

A.2 Progetto di sviluppo e miglioria del servizio biglietteria informatizzata nelle modalità di informativa ed accoglienza del pubblico, con servizi aggiuntivi rispetto a quelli prestazionali indicati nel capitolato di gara, anche in relazione al servizio di sala;

A.3 Progetto di valorizzazione dell'enogastronomia locale, del turismo culturale cittadino in relazione alla natura storica e museale del Teatro dell'Aquila, mediante l'attività del servizio "Caffè dell'Aquila"

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali, Contratti – S.U.A., Risorse Umane della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 25/07/2019 n. 304, R.G. 622, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 272 del 04/07/2019 (R.G. n. 558) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e tramite il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 27/08/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese

	- Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3675458 del 27/08/2019);	
	- richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell' art. 91 del Dlgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia PR_PUUTG_Ingresso_0042284_in data 20/06/2019 , per la quale è decorso il termine previsto dall' art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011;	
	- regolarità contributiva (Durc on line) in scadenza il 13/10/2019;	
	- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale, rilasciati in data 21/06/2019, numeri: 2948733/2019/R, 2948734/2019/R, 2948735/2019/R, 2948736/2019/R, 2948737/2019/R , 2948738/2019/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 24/06/2019 numero 2970513/2019/R);	
	- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto dall'A.N.AC. (visura del 21/06/2019);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 3793361 del 25/06/2019: esito di posizione regolare);	
	- certificato di ottemperanza all'art. 17 della Legge n. 68/1999, prot. n. 0840365 del 03/07/2019;	
	- che l'Appaltatore ha presentato , ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione datata 01/10/2019 circa la composizione societaria;	
	- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la	

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 03/09/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che in data 24/09/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d’urgenza dei servizi, ai sensi dell’art. 32 – comma 8 – del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto il servizio di biglietteria del Teatro dell’Aquila doveva essere attivato immediatamente in relazione dell’avvio della campagna abbonamenti della stagione della lirica e della prosa 2018/2019;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017;

- si dà atto che la Determina a contrarre per avviare la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto è stata adottata in data 12/03/2019, e, pertanto non si applicano le disposizioni del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in Legge 55/2019;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento **del servizio di sala, guardaroba, biglietteria del Teatro dell'Aquila e l'affidamento in concessione della gestione del servizio bar del "Caffè del Teatro dell'Aquila"**, così come dettagliatamente descritti all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, modalità e documenti dedotti e risultanti dai documenti, che di seguito si elencano:

- Capitolato Speciale d'Appalto; - offerta tecnica dell'Appaltatore; - offerta economica dell' Appaltatore; - D.V.R. (documento di valutazione rischi)- D.U.V.R.I. del teatro dell'Aquila e del servizio di sala.

Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale: il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"), firmato digitalmente.

Ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto, i sopra richiamati documenti sono depositati presso questa stazione appaltante; di essi le parti contraenti dichiarano di averne piena conoscenza e li hanno integralmente sottoscritti digitalmente.

Art. 3 - DURATA. Il servizio ha la durata di n. 3 (tre) anni, decorrenti dal **24 Settembre 2019**, data del verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza è prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'appaltatore per 1 (uno) ulteriore anno, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fermo.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE. L'importo contrattuale stimato, tenuto conto delle ultime tre stagioni teatrali e del CCNL di settore del 19/04/2018, ammonta a complessivi Euro 187.584,00= (Euro centottantasettemilacinquecentoottantaquattro/00), compresi oneri per la sicurezza per € 2.400,00, oltre I.V.A., così determinato:

a) per il servizio di sala e guardaroba:

- **costo orario** per la singola unità operatore di sala: **€ 15,90**; costo orario € 15,90 moltiplicato x 480 ore (160 ore annue x 3 anni durata dell'appalto) x n. 12 operatori = **€ 91.584,00**;

- **oneri per la sicurezza**, non soggetti a ribasso: € 800,00 annui x n. 3 anni = **€ 2.400,00**;

- totale: € 91.584,00 + € 2.400,00 = **€ 93.984,00**;

b) per il servizio di biglietteria:

- **costo degli operatori:** € 22.500,00 annui x n. 3 anni = **€ 67.500,00**;

- **costo delle utenze** netto dei circuiti informatici: € 200,00 annui x n. 3

anni = € **600,00**;

- totale: € 67.500,00 + € 600,00 = € **68.100,00**;

c) per la concessione del “Caffè dell’Aquila”:

- **canone annuo netto di concessione** per il “Caffè dell’Aquila”: € 2.500,00; canone € 2.500,00 annui x n. 3 anni = € **7.500,00**;

- **valore economico presunto della concessione del servizio bar**: € 6.000,00 annui x n. 3 anni = € **18.000,00**;

- totale: € 7.500,00 + € 18.000,00 = € **25.500,00**;

d) totale del valore stimato dell’appalto e della concessione per la durata di anni 3: € 93.984,00 + € 68.100,00 + € 25.500,00 = € **187.584,00**, compresi oneri per la sicurezza per € 2.400,00.

L’appaltatore ha specificato, altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a: € **0,50** per unità di personale;

- la stima dei costi della manodopera è pari a : € **14,80** unitari.

Nel bando, nel disciplinare e negli altri documenti di gara è previsto oltre all’appalto principale (triennale), oggetto del presente contratto, anche una prestazione opzionale, per un eventuale rinnovo di un ulteriore anno, con una quantificazione di 160 ore annue, oltre oneri per a sicurezza per € 800,00.

Art. 5 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 03/09/2019, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (**80148932F0**).

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RESPONSABILITA'.

L'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1508708, emessa in data 06/09/2019 dalla Società " Elba Assicurazioni S.p.A.", dalla Agenzia Galgano S.P.A. di Milano, di Euro 7.503,36= (Euro settemilacinquecentotre/36), ridotta del 50% per possesso certificazione qualità e del 20% per possesso certificazione ambientale, e polizza assicurativa RCT/RCO n. 316859, integrata con Appendice n. 10 del 09/09/2019, emesse dalla Società "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia Finital S.P.A. di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 9) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art 7 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto.

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria il subappalto dei servizi oggetto del contratto.

Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire il servizio con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il prezzo dovuto sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara per il servizio di sala, guardaroba e biglietteria del Teatro dell'Aquila sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica unitamente a report mensile della gestione del servizio svolto, ed il pagamento avverrà secondo le modalità ed i termini della vigente normativa per gli enti pubblici.

Il pagamento del canone annuo per l'affidamento della concessione del servizio bar decorre dalla data di avvio della concessione e conseguente consegna dei locali.

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune di Fermo, con rate anticipate a cadenza trimestrale, il canone annuo secondo le seguenti modalità: la prima rata entro la fine del primo mese di inizio delle attività e le successive rate entro i primi cinque giorni del primo mese di ogni trimestre. Si precisa che il canone dovuto è comprensivo dei costi relativi alle utenze energetiche (elettriche, riscaldamento, idriche) che saranno a carico del Comune di Fermo, in quanto ricompresi nel canone dovuto.

Eventuali ulteriori utenze (ad es. telefoniche) necessarie allo svolgimento del servizio saranno a carico della ditta aggiudicataria. Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dal Comune di Fermo.

Art. 10 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante il servizio, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 11 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e nei casi disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare dall'art. 10.

Parimenti all'art. 10 del medesimo capitolato sono riportate le penali e le modalità di applicazione delle stesse.

Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA. Ai sensi

dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 24 del disciplinare, si applica la clausola sociale così come disciplinata in detti articoli.

Art. 13 - DIRITTO DI RECESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CLAUSOLA DI NULLITA'. Ai sensi e per gli effetti dell' art 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, nel corso dell'esecuzione del presente contratto di servizi, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP S.P.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

amministrativa.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposta a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di informazione antimafia prot. PR_PUUTG_Ingresso_0042284_in data 20/06/2019.

Art. 15 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie

é competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, dal

responsabile del procedimento si considera fatta personalmente

all'Appaltatore.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi; si dà atto che la spesa

relativa ai diritti di segreteria è stata calcolata con la riduzione del 50% ai

sensi della Tabella D – punto 9, allegata all'art. 40 della L. n. 604/62,

trattandosi di ONLUS.

Art. 20 - REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e

dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto

oggetto del presente contratto é sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A.,

per cui si richiede la registrazione in misura fissa; si dà atto che il

presente contratto é esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82,

comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), trattandosi

di ONLUS.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del

Territorio (UNIMOD).

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del
General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale
sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679) e del D.lgs. 10
agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni di detto Regolamento.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il
Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del
Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del
Titolare del trattamento, Comune di Fermo, dei dati a carattere personale
necessari per fornire il servizio od i servizi seguenti:

**- servizio di sala, guardaroba, biglietteria del Teatro dell’Aquila e
affidamento in concessione della gestione del servizio bar del “Caffè
del Teatro dell’Aquila” Codice CIG: 7887346BD0 e Codice C.I.G.
derivato 80148932F0.**

La natura delle operazioni realizzate sui dati è:

- raccolta dati personali dell’utenza del Teatro dell’Aquila per i fini
dell’istituzione: prenotazioni, vendita biglietti e abbonamenti su circuito
VivaTicket; distribuzione delle newsletters informative relative alle
attività del Teatro.

I dati a carattere personale (personali) trattati sono:

- dati anagrafici; indirizzo; numero di telefono; indirizzo e-mail;

Le categorie di persone interessate sono:

- persone fisiche: utenza del Teatro dell’Aquila.

Il trattamento dei dati è solo per la finalità o le finalità sopra specificate e

per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il trattamento dei dati avviene conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

Il fine è il seguente:

- garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell'ambito del presente contratto;

- controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti

misure di sicurezza:

- accesso ai locali consentito solo al personale autorizzato alla gestione della biglietteria. Raccolta e conservazione dei dati su supporto cartaceo custodito in archivio chiuso a chiave. Inserimento e conservazione dei dati sui supporti informatici in dotazione alla biglietteria, tutti dotati di password di accesso.

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste nel DPS in corso di aggiornamento a cura del Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore Responsabile del trattamento”) per gestire le attività di trattamento come meglio specificate nella presente sezione. In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare i nominativi dei sub-responsabili e a raccogliere l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.

L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è

interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a: protocollo@pec.comune.fermo.it (PEC istituzionale del Titolare del trattamento).

Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento notifica all'autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento, le violazioni di dati a carattere personale senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

La notifica deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e

contiene almeno:

a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a:

- rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento.

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento.

Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento

europeo sulla protezione dei dati.

Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;

- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;

- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:

- La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;

- I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;

- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare

regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. Fornire al Responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le seguenti informazioni necessarie [...].
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

Richiesto, io Segretario rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 24 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme

alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante
firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della
Amministrazione Digitale(CAD), unitamente all'Allegato "A" .

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Patrimonio,
Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura – Dott. Saturnino Di Ruscio
(firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-
ONLUS Società Cooperativa per Azioni – Il Presidente del C.D.A. Sig.
Fabio Alessandrelli (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina
Camastra (firmato digitalmente)